



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(Provincia di Rimini)

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Regolamento Fiera di

“Santa Lucia”

REGOLAMENTO FIERA DI “SANTA LUCIA”

Tipologia “a” (art. 6 comma 1 L.R. 25 giugno 1999 n. 12)

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO*
- ART. 2 LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE*
- ART. 3 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO*
- ART. 4 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO*
- ART. 5 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO*
- ART. 6 RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO - SPOSTAMENTI PARZIALI O TATALE DEI POSTEGGI*
- ART. 7 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI*
- ART. 8 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI*
- ART. 9 CIRCOLAZIONE STRADALE*
- ART. 10 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA*
- ART. 11 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA*
- ART. 12 NORME IGIENICO-SANITARIE*
- ART. 13 GESTIONE DELLA FIERA*
- ART. 14 SANZIONI*
- ART. 15 NORMA TRANSITORIA*

ART. 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiera di "Santa Lucia" su aree pubbliche riconosciuta, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 13/11/1997. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. L'esercizio dell'attività nell'ambito della fiera è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114, dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n° 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. La fiera, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della Legge Regionale 12/99 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0.200 per le bevande alcoliche ed a litri 0.33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21 gradi.

ART. 2 **LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE**

1. Lo svolgimento e l'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono così stabiliti:
 - Svolgimento della fiera: annuale;
 - Ubicazione: Capoluogo
 - Superficie complessiva dell'area della fiera: mq. 4.016
 - Superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.554

 - Totale posteggi: 111, delle seguenti dimensioni:
 - n° 03 di mt. 2 X mt. 2 = mq 4 cadauno
 - n° 01 di mt. 2 X mt. 3 = mq 6 cadauno
 - n° 01 di mt. 3 X mt. 3 = mq 9 cadauno
 - n° 03 di mt. 4 X mt. 3 = mq 12 cadauno
 - n° 02 di mt. 5 X mt. 3 = mq 15 cadauno
 - n° 04 di mt. 6 X mt. 3 = mq 18 cadauno
 - n° 07 di mt. 7 X mt. 3 = mq 21 cadauno
 - n° 03 di mt. 8 X mt. 3 = mq 24 cadauno
 - n° 01 di mt. 9 X mt. 3 = mq 27 cadauno
 - n° 01 di mt. 6 X mt. 3.5 = mq 21 cadauno
 - n° 04 di mt. 7 X mt. 3.5 = mq 24.5 cadauno
 - n° 02 di mt. 8 X mt. 3.5 = mq 28 cadauno
 - n° 01 di mt. 4 X mt. 3 = mq 12 cadauno
 - n° 10 di mt. 4 X mt. 4 = mq 16 cadauno
 - n° 08 di mt. 5 X mt. 4 = mq 20 cadauno
 - n° 27 di mt. 6 X mt. 4 = mq 24 cadauno
 - n° 19 di mt. 7 X mt. 4 = mq 28 cadauno
 - n° 13 di mt. 8 X mt. 4 = mq 32 cadauno
 - n° 01 di mt. 10 X mt. 4 = mq 40 cadauno

 - Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta
 - Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria, allegata al presente regolamento, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione complessiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 3

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il fiera denominata "Fiera di Santa Lucia" si svolge in un periodo di tempo che comunque ricomprenda il 13 dicembre.
2. Entro il 1 giugno di ogni anno, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello Regionale, il Sindaco fissa e rende noto il calendario della fiera ed indica eventuali indirizzi tesi a caratterizzare e valorizzare la fiera stessa.
3. Gli orari di svolgimento della fiera, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, c. 12 del D.Lgs 31/03/1998 n. 114 e dall'art. 36, c. 3 L. 08/06/1990, n. 142, così come modificato dalla Legge 03/08/1999 n. 265 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 25/07/1999 n. 1368. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - L'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - L'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - L'orario entro il quale deve essere lasciato libero il posteggio;
 - L'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - L'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 8.
 - Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui ai punti precedenti.
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 4

CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Comune, dall'1 al 30 giugno di ogni anno pubblica all'albo pretorio l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare, congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di assegnazione dei posteggi.
2. Almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera, i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna o di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune Italiano, devono presentare domanda, in bollo, relativa alla concessione di uno dei posteggi liberi. La domanda deve essere conforme a quanto stabilito nel bando affisso all'albo pretorio.
3. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione del posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti dei seguenti criteri di priorità:
 - Maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione
 - In caso di parità di presenze: maggiore anzianità di azienda, derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima ai dante causa. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con autocertificazione dell'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.
4. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore.
5. La concessione di posteggio ha durata quanto la fiera, così come determinata ai sensi del 2° comma dell'art. 3.
6. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti.

ART. 5
CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) mancato utilizzo del posteggio per i primi due giorni di fiera;
 - c) revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tale caso all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, all'interno dell'area del mercato, individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore.

ART. 6
RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO - SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALE DEI POSTEGGI

1. In caso di spostamento totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello Regionale e dei consumatori, definisce la nuova area di mercato e l'ampiezza dei singoli posteggi. Il Responsabile del servizio provvede alla loro assegnazione a norma del presente regolamento.
2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il responsabile del servizio, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede alla loro assegnazione.

ART. 7
ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. L'istituzione di nuovi posteggi è deliberata dal Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area mercatale e, conseguentemente, vengono istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 8 del presente Regolamento.

ART. 8
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna o tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune Italiano e che hanno firmato l'apposito registro entro l'orario di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente Regolamento.
2. L'assegnazione avviene per sorteggio tra gli operatori che hanno firmato il registro di cui al precedente comma.
3. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.
4. Il Concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
5. Non può partecipare "alla spunta" l'esercente sprovvisto di attrezzatura di vendita e merci

ART. 9
CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Responsabile del servizio vigilanza/attività commerciali, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.

2. Durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area mercatale.

ART. 10 **SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nelle concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè all'interno dello spazio del posteggio assegnato.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 11 **MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L'operatore ha altresì l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
2. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
3. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri operatori.
4. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
5. Le tende di protrazione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
6. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata, sul fronte espositivo, ad almeno mt. 2 dal suolo.
7. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
8. Se, oltre al fronte espositivo, si utilizzano anche le parti laterali occorre che la struttura del banco di vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

12. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
13. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

ART. 12 **NORME IGIENICO-SANITARIE**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti gli addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

ART. 13 **GESTIONE DELLA FIERA**

1. La fiera di "Santa Lucia" è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale.
2. Il Comune può affidare la gestione dei servizi della fiera a soggetti esterni all'Amministrazione sulla base di apposita convenzione.

ART. 14 **SANZIONI**

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 – da 2582,28 a 15493,68 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti del presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 c. 2 del D.Lgs 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000 – da 516,46 a 3098,74 euro:
 - Occupare un posteggio o un altro spazio nell'ambito del mercato, diversi da quello indicato nell'autorizzazione e nella concessione di posteggio;
 - Esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di mt.. 500
 - Cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio
 - Vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 150.000 a £. 900.000 – da 77,47 a 464,551 euro.
 - Collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
 - Sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
 - Non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
 - Non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbono eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;
 - Non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli operatori di vigilanza;
 - Non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
 - Lasciare il posteggio incustodito;
 - Non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;

- Lasciar sporgere la tenda di protezione dei banchi e/o le attrezzature oltre 50 cm. Dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio;
 - Posizionare la parte inferiore della copertura del banco ad un'altezza inferiore a mt. 2;
 - Non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. Rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso;
 - Non distanziare la struttura espositiva di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita;
 - Utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni non in relazione ai prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
4. Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 50.000 a £. 300.000 – da 25.82 a 154.94 euro.
 5. In caso di particolare gravità o recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 c. 3 del D.Lgs 114/98, delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, possono comportare la sospensione dell'attività di vendita fino ad un massimo di 3 giornate di mercato;
 6. Due violazioni alle norme punite ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 ripetute nell'arco di 5 anni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività di vendita fino ad un massimo di 4 giornate di mercato da computare, a tutti gli effetti, come assenze, anche se si è proceduto al pagamento delle sanzioni pecuniarie;
 7. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

ART. 15 **NORMA TRANSITORIA**

1. I termini di cui agli artt.3 e 4, per il solo anno 2000 non vengono considerati.